

TI_GERICHTE 52.2003.99 vom 18. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.99

FR: TI_GERICHTE 52.2003.99 du 18 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.99 del 18 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

RE del 16 dicembre 1963, che, oltre all'altezza prevista per le singole zone, concedeva unicamente una semplice torretta dell'altezza massima di m 1.50 per carrucole di sospensione, è diventato inapplicabile in seguito all'entrata in vigore dell'attuale PR. Ne consegue che a _____, per l'edificazione dei corpi tecnici fa stato la regola, elaborata dalla giurisprudenza cantonale, secondo la quale queste opere di sovrastruttura non soggiacciono a limiti di altezza fintanto che non determinano un ingombro rilevante dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni relative a questo parametro edilizio. Questa conclusione è indirettamente confermata dall'art. 83 cpv. 4 RE, citato dal Consiglio di Stato, a norma del quale le antenne per apparecchi radio e televisione dovranno possibilmente essere collocate in modo da non nuocere all'estetica o al vicinato. 2.3. Scostandosi dalle conclusioni dell'autorità comunale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'armadio annesso all'antenna fosse di dimensioni estremamente ragguardevoli, tali da determinare, assieme al vicino corpo tecnico dell'immobile, un impatto che imporrebbe di computarlo sull'altezza dell'edificio sottostante. Esclusa la possibilità di configurarlo come un corpo tecnico, il Governo ne ha quindi dedotto che fosse contrario alle normative comunali in materia di altezza delle costruzioni. La tesi appare palesemente insostenibile. Un semplice, sommario esame dei piani permette di escludere che si possa ragionevolmente considerare l'impianto in contestazione di dimensioni estremamente ragguardevoli. Tanto meno si può affermare che il suo ingombro produca sui fondi circostanti effetti tali da esigere che sia computato sull'altezza dell'immobile. L'armadio in oggetto è infatti lungo poco meno di 4.00, largo m 1.50 ed alto m 1.80. È posato su un tetto lungo quasi 30 m e largo oltre 13. Tanto in valori assoluti, quanto in termini relativi alle dimensioni del tetto, l'ingombro è semmai estremamente ridotto. Essendo collocato quasi al centro del tetto, in posizione arretrata rispetto al filo delle facciate, ad un'altezza di m 22.50 da terra, il suo impatto sui fondi circostanti sarà del tutto insignificante. Basti al riguardo considerare che qualora l'immobile venisse coperto da un tetto a falde, che per sua natura non sarebbe computabile sull'altezza dell'edificio, l'armadio vi verrebbe interamente conglobato. La conclusione non muta nemmeno se si considera l'ingombro rappresentato dall'armadio assieme a quello costituito dal vicino corpo scale dell'edificio, che sporge dal tetto per un'altezza di m 1.40, occupando una superficie di circa 7 m x 4. Visto di lato, ossia da est o da ovest, l'armadio, largo appena m 1.50, è infatti coperto dal retrostante manufatto. Non modifica dunque la percezione degli ingombri. Visto da nord o da sud, la sua lunghezza (m 3.90), pur sommandosi alla larghezza del corpo tecnico (m 4.00), modifica tale percezione,

ma non la sovverte al punto da esigere che gli ingombri verticali di questi due corpi siano computati sull'altezza della costruzione sottostante. Nemmeno da questo profilo sussistono valide ragioni per considerare eccessive le ripercussioni che le volumetrie di queste due sovrastrutture ingenerano sui fondi circostanti. È ben vero che l'armadio in contestazione, non servendo direttamente all'utilizzazione della costruzione sulla quale verrebbe ad insistere, non può essere considerato un corpo tecnico nel senso che comunemente viene attribuito a questo termine. In assenza di disposizioni specifiche del diritto comunale, volte a disciplinare i corpi tecnici degli edifici, limitandone le dimensioni, questa circostanza non permette tuttavia di accreditare le tesi dell'istanza inferiore. Non è invero dato di capire per qual motivo, il fatto che non si tratti di un corpo tecnico in senso stretto, dovrebbe permettere di concludere che l'impianto in esame si pone in contrasto con le normative comunali in materia di altezza delle costruzioni. 3. In esito alle considerazioni che precedono, avendo il resistente rinunciato a riproporre in questa sede le eccezioni, che aveva sollevato senza successo davanti al Consiglio di Stato, il ricorso può essere senz'altro accolto, annullando il giudizio governativo impugnato, siccome lesivo del diritto, e ripristinando la licenza edilizia rilasciata dal municipio all'insorgente. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 40 LE; 43 RLE; 5, 21 NAPR di _____; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 893) è annullata. 1.2. la licenza edilizia 4 novembre 2002, rilasciata dal municipio di _____ alla _____ per l'installazione di un impianto per la telefonia mobile sul tetto dell'edificio sito al mapp. n. _____ RF è confermata. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del resistente, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.